

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FARNETI Ariella, BONAZZOLA RUHL Valeria, SOTGIU, PIOVANO, ROMANO, PAPA, RENDA, CINCIARI RODANO Maria Lisa, MACCARRONE Antonino, DI VITTORIO BERTI Baldina, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, TEDESCO Giglia, MINELLA MOLINARI Angiola**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1969

Istituzione della scuola pubblica per l'infanzia

ONOREVOLI SENATORI. — A poco più di un anno dalla applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 444, « Ordinamento della scuola materna statale », abbiamo avvertito la necessità e l'urgenza di presentare un nuovo disegno di legge, che non si limiti a finanziare la legge n. 444, come propone il Ministro della pubblica istruzione, ma riveda tutto il problema sotto il profilo dei contenuti educativi della scuola per l'infanzia, della « natura » della scuola, e ponga particolarmente il problema della sua generalizzazione e della obbligatorietà di istituzione da parte dello Stato.

A ciò siamo stati stimolati da una serie di elementi che riteniamo di dovere, anche se brevemente, elencare ed illustrare:

1) L'infanzia, nel suo complesso, è sottoposta nella nostra società a quotidiani e sistematici condizionamenti che incidono fortemente, in senso negativo, nello sviluppo fisico, psichico e intellettuale dei bambini. Sono le condizioni di carattere socio-economico che maggiormente frenano lo sviluppo del bambino fin dai primi anni di età.

Già in questi anni, perciò, si gettano le basi della condanna di una considerevole parte dei cittadini ai ghetti sociali, alla condizione di lavoratori subordinati privi di qualifica e mal pagati, di disoccupati, di emigrati. E a questa condizione sono destinati particolarmente i nati nelle zone depresse del meridione e delle montagne, nei quartieri caotici, frutto della speculazione edilizia, delle grandi città, nelle famiglie degli emigrati sradicati dalla loro terra e gettati in un ambiente estraneo che molte volte li rifiuta, nelle famiglie dei contadini e degli operai privi di « cultura ».

La scuola dell'obbligo, così come è organizzata e strutturata, si limita a prendere atto delle differenziazioni socio-economico-culturali esistenti e a consolidarle, senza far nulla per contribuire alla loro rimozione e per promuovere lo sviluppo armonico dei fanciulli.

Infatti, ai programmi culturalmente e pedagogicamente superati si uniscono l'insufficienza di aule, il sovraffollamento, i doppi e i tripli turni, le pluriclassi isolate, la mancanza di servizi e strumenti culturali idonei,

la non gratuità, l'autoritarismo, il soffocamento della libertà e autonomia didattica e metodologica degli insegnanti, il distacco fra scuola e famiglia, scuola e società.

2) La battaglia per il diritto allo studio, contro la selezione, si combatte a livello della scuola per l'infanzia.

La possibilità di eliminare i dislivelli dovuti a differenze di stimolazione e modelli culturali è molto maggiore quanto minore è l'età del fanciullo.

L'intervento sui bambini, perchè sia efficace e consegua i fini di un armonico e pieno sviluppo della personalità e dell'intelligenza, deve essere operato nell'età evolutiva compresa fra i tre e i sei anni.

Di qui la necessità di una scuola pubblica per l'infanzia generalizzata ed organizzata secondo moderne tecniche psico-pedagogiche, che rappresenti per il fanciullo un ambiente ricco di possibilità di rapporti sociali e di sollecitazioni culturali tali da stimolare la formazione e lo sviluppo della sua personalità.

Solo intervenendo decisamente ed organicamente in questa direzione si può ottenere un elevamento del livello culturale e civile, collettivo ed individuale, che si ripercuoterà positivamente su tutti gli ordini ulteriori di scuola, colpendo alla radice le sperequazioni culturali dipendenti da cause economico-sociali.

3) La legge istitutiva della scuola materna statale, dopo un anno dalla sua concreta applicazione, ha dimostrato in pieno il suo fallimento.

Nella relazione al bilancio 1970 il Ministro della pubblica istruzione ha affermato che la scuola materna statale rappresenta un modello a cui ispirarsi per le scuole gestite da altri enti e dai privati.

È veramente un modello la scuola scaturita dalla legge n. 444?

Gli orientamenti educativi, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del 1° ottobre 1969, con notevole ritardo rispetto ai termini, sei mesi, fissati dalla legge, configurano una scuola sotto l'aspetto pedagogico-didattico « ancora più vecchia e balorda delle più tradizionali scuole private ».

Il documento infatti, mentre da una parte prefigura, nella confusione fra obiettivi da perseguire e strumenti da impiegare, una scuola che si limita a « registrare » e non a « stimolare » le capacità del fanciullo, dimenticando le più recenti risultanze della psicologia sperimentale che hanno individuato già nei primi anni di vita impensate possibilità di formazione non solo psicologica, ma anche mentale, dall'altra nega, nei fatti, ogni libertà metodologica e didattica degli insegnanti, non prevede la possibilità di un lavoro collettivo, fa dipendere la « formazione » dell'insegnante non tanto da una adeguata preparazione culturale e professionale, ma da « attitudini », « doti », che dovrebbero essere, prima che coltivate, « possedute » dall'educatrice.

Per quanto riguarda il capitolo della « educazione religiosa », dopo l'intervento della terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e della Santa Sede, tramite il Ministero degli esteri, alcune e sostanziali modifiche sono state apportate al testo elaborato dalla commissione di esperti. Ma il problema non è tanto di un dosaggio di parole, il problema è se una « educazione religiosa » nell'età fra i 3 e i 6 anni debba affrontarsi.

In questa età, malgrado le indicazioni dell'ordinanza presidenziale, data la dimensione psicologica del bambino, difficilmente disposta ad una visione « critica », l'educazione religiosa correrà il rischio di essere ancorata a dogmatismi e superstizioni, a favole e paure, anzichè ad una visione critica.

Vi è infine da rilevare che nel nuovo testo degli orientamenti è scomparso ogni accenno alla necessità di generalizzare la scuola materna statale. Si è avuto evidentemente ancora una volta paura di intralciare o di sostituirsi alla iniziativa dei privati.

Per quanto attiene alla quantità delle istituzioni realizzate il fallimento è ancora più clamoroso. Di fronte alla « fame » di scuola per i bambini più piccoli, la legge ha provveduto all'istituzione di appena 2703 sezioni che nel corso del 1970 potranno arrivare a 3000, in grado in tutto di ospitare 70.000 bambini.

Vi è inoltre da rilevare che le sezioni istituite nell'anno scolastico 1968-69 sono in gran parte sezioni singole, staccate l'una dall'altra. Ciò, oltre a rappresentare una stortura dal punto di vista didattico, sarà fonte di enormi difficoltà nella costruzione di edifici scolastici in quanto è impensabile e improponibile la costruzione di piccoli edifici mono-aula.

D'altra parte è impossibile mantenere le nuove istituzioni nei locali provvisoriamente messi a disposizione dai Comuni.

Da rilevare infine che manca ancora il regolamento di esecuzione della legge e conseguentemente non sono stati banditi i concorsi per l'assunzione in ruolo del personale insegnante, dirigente e ispettivo, non sono state emanate le modalità di composizione e funzionamento dei consigli delle insegnanti e di direzione.

Fatte queste premesse, qual è la scuola che proponiamo?

Il discorso, anche se col presente disegno di legge affrontiamo solo l'ordinamento della scuola pubblica per l'infanzia, deve farsi in relazione a tutta la scuola di base. È tutta la scuola di base, intendendo con questa formulazione la scuola dai 3 ai 16 anni, che deve essere ristrutturata, ricostruita, riformata.

Questa necessità parte, oltre che dalle considerazioni che siamo venuti illustrando, anche dalla consapevolezza delle trasformazioni che la società nel suo complesso e l'istituto familiare hanno subito.

Si è passati nel corso di pochi decenni da una famiglia di tipo patriarcale, propria della società contadina, ad una famiglia « nucleare », nella quale spesso entrambi i coniugi sono lavoratori, inserita in agglomerati urbani inumani dove le attività dell'infanzia, il gioco, l'esplorazione, la scoperta, i rapporti sociali sono di regola frustrati e repressi.

D'altra parte, si sono oggi enormemente accresciuti e intensificati gli stimoli culturali che tramite i *mass-media* agiscono sul fanciullo che è indiscriminatamente esposto ad ogni sorta di pressioni e di influenze, senza che la famiglia possa obiettivamente

svolgere una funzione di diaframma e di mediazione critica tra il ragazzo e la massa delle influenze socio-culturali.

Queste brevi considerazioni sono a nostro avviso sufficienti per indicarci la necessità di assegnare alla scuola un ruolo nuovo, più ampio e di maggiore responsabilità formativa, non solo nei riguardi dei ragazzi, ma anche delle famiglie e della società.

Una scuola, pertanto, che voglia soddisfare le motivazioni ludiche, culturali, che non trovano spazio in famiglia, che voglia assolvere il compito fondamentale di mediazione critica fra il ragazzo e le stimolazioni che lo premono da ogni parte, che sia in grado di trasmettere in senso critico gli elementi della cultura e della scienza, deve essere necessariamente una scuola diversa dalla attuale, una scuola ricostituita secondo una visione unitaria, per l'intero ciclo dai 3 ai 16 anni (prolungando di due anni l'obbligo scolastico), nella quale la distinzione in livelli sia posta soltanto sul piano operativo, quando si deve tener conto delle caratteristiche del momento evolutivo al quale ci si rivolge.

In questo contesto si pone da una parte la generalizzazione della scuola pubblica per l'infanzia, dall'altra la ristrutturazione della attuale scuola elementare e media in cicli più rispondenti al ritmo bio-psicologico di sviluppo del fanciullo.

È da tempo aperto un interessante dibattito sull'anticipazione dell'obbligo scolastico a 5 anni. Nel quadro della ristrutturazione della scuola di base noi riteniamo dovrà essere affrontato e positivamente risolto anche questo problema. Onde non precludere questa possibilità, all'articolo 1 del disegno di legge, che sottoponiamo alla vostra valutazione, abbiamo affermato che hanno diritto di frequentare la scuola pubblica per l'infanzia tutti i bambini che abbiano compiuto i tre anni e « non siano ancora sottoposti all'obbligo scolastico ».

Una scuola con queste caratteristiche e finalità deve essere strutturata come « scuola comunità » e quindi:

a) a « pieno tempo ». L'organizzazione dell'intera giornata scolastica deve essere concepita come essenzialmente organica,

senza fratture o scompensi, in cui non vi siano momenti « privilegiati », validi ai fini dell'apprendimento, della valutazione, della carriera scolastica, e momenti « subalterni » di mera « integrazione »;

b) superando il concetto di « classe », con la divisione rigida degli alunni per età o per sesso, e formando « gruppi mobili di lavoro », costituiti in riferimento ad attività specifiche ed in funzione dell'uso di moderni mezzi comunicativi ed estetici;

c) con l'inserimento dell'insegnante nel « collettivo scolastico ». In esso gli insegnanti, in stretta collaborazione, elaboreranno le linee d'azione metodologiche e didattiche, programmeranno l'attività scolastica, affronteranno la ricerca culturale e socio-pedagogica;

d) con la promozione, via via che si rende possibile, in rapporto all'età e allo sviluppo dell'alunno, della capacità di autonomia, di consapevolezza, di partecipazione e responsabilità d'iniziativa dei ragazzi;

e) con l'impegno permanente dei genitori, dei cittadini, dell'ente locale, delle associazioni sindacali, culturali, civili e sociali della zona nell'opera di collaborazione, di controllo, di sperimentazione e di cogestione della scuola.

La scuola deve inoltre assolvere alla funzione di centro educativo permanente dei cittadini; nei suoi locali, aperti tutto l'anno e per tutta la giornata, compatibilmente con l'attività educativa, dovranno essere organizzati e promossi incontri, dibattiti, corsi culturali e di aggiornamento per gli insegnanti, i genitori, i cittadini.

Il calendario e l'orario scolastico, particolarmente nella scuola pubblica per l'infanzia, fissato il minimo di 8 ore giornaliere, non può essere rigido e valido per tutto il territorio nazionale.

Nell'articolo 6 del presente disegno di legge proponiamo che siano l'« assemblea dei genitori » e il « collettivo scolastico » congiuntamente a determinare il calendario e l'orario scolastico;

f) piena gratuità, proibizione ad imporre tasse o contributi di qualsiasi genere, fornitura di materiale didattico, distribuzione della refezione, organizzazione del tra-

sporto per gli alunni, servizio di prevenzione sanitaria e di assistenza medica ed ogni altra forma di assistenza per facilitare a tutti l'accesso alla scuola;

g) struttura edilizia di tipo nuovo, adeguata al tempo pieno e alla vita di comunità, con spazi aperti e flessibili, con l'abolizione dell'aula mono-scatoia, con adeguate attrezzature ludiche, ginniche, sportive, di laboratorio e di comunicazione culturale (cinema, teatro, biblioteca), spazi verdi attrezzati, ambiente per il riposo pomeridiano (particolarmente indispensabile nella scuola per l'infanzia). Questi criteri postulano la riunione dei ragazzi in centri scolastici efficienti. Nella scuola pubblica per l'infanzia prevediamo una unità scuola come minimo di 90 iscritti.

Ispirandoci a questi concetti abbiamo elaborato il disegno di legge che si limita, per ora, alla istituzione della scuola pubblica per l'infanzia, ma che richiama la necessità di affrontare, anche se con provvedimento separato, la riforma della intera scuola di base.

Abbiamo ritenuto necessario affrontare prioritariamente il problema della scuola pubblica per l'infanzia perchè è in questo settore che oggi esistono le deficienze maggiori in considerazione anche del fallimento della legge n. 444.

A quanto detto riteniamo utile aggiungere, per una maggiore comprensione e valutazione del testo che sottoponiamo al vostro esame, alcuni elementi caratterizzanti il tipo di scuola che intendiamo proporre.

Per il carattere educativo e formativo che la scuola per l'infanzia deve assumere, è necessario superare definitivamente il concetto di integrazione dell'educazione materna; conseguentemente la sua istituzione non può essere lasciata alla decisione « facoltativa » di enti pubblici (Comuni o Stato) e tanto meno alla decisione dei privati, ma deve diventare impegno, obbligo per lo Stato, affidando agli organi periferici in cui esso si struttura la gestione della scuola.

Per il carattere che deve assumere, per il contatto profondo e costante che deve stabilire fra bambini e genitori, fra scuola

e famiglia, fra scuola e ambiente sociale e civile in cui opera, fra scuola e società, l'ente pubblico più adatto ad assolvere tale compito è il Comune; di qui la affermazione contenuta nel nostro disegno di legge, articolo 4, che le scuole pubbliche per l'infanzia siano istituite e gestite direttamente dalle amministrazioni comunali. Solo a livello comunale, infatti, senza remore burocratiche può venire garantita l'immediatezza e la continuità dei rapporti con la società.

La lunghezza dei tempi di attuazione della legge n. 444, i conflitti di competenza, le interferenze di più enti verificatesi nella applicazione della legge (il personale insegnante, assistente e di vigilanza a carico dello Stato, il personale ausiliario a carico del Comune, i servizi attinenti alla refezione, trasporto, assistenza, svolti dal Patronato scolastico), hanno dimostrato, se ancora era necessario, la necessità del decentramento. Naturalmente ai Comuni, a cui viene affidato come compito obbligatorio questo importante settore dell'educazione dell'infanzia, devono essere garantiti i mezzi finanziari necessari.

Negli articoli dal 21 al 37 vengono presi in esame e affrontati i problemi relativi alla formulazione dei piani di sviluppo, alla valutazione della spesa per la istituzione e la gestione, alla ricerca delle fonti di finanziamento, al meccanismo di distribuzione e ripartizione dei fondi ai Comuni.

Spetta al Consiglio comunale il compito di elaborare il piano di sviluppo delle nuove istituzioni. La Regione, sulla base dei piani pervenuti dai Comuni, elabora il piano regionale. Annualmente il Consiglio comunale, in esecuzione del piano regionale, delibera l'istituzione delle singole scuole. Come elemento di stimolo dal basso alla iniziativa dei Comuni, anche 30 genitori possono farsi promotori della richiesta di una scuola pubblica per l'infanzia, inviando istanza al Sindaco. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni, deve pronunciarsi.

È compito del Comune progettare ed eseguire le opere edilizie, provvedere all'acquisto degli arredamenti e delle attrezzature.

Il Comune deve provvedere anche alla gestione della scuola, assumere e pagare gli stipendi al personale, deve infine assegnare

alla scuola un « fondo spese », che noi valutiamo in una somma di circa 4 milioni annui, per la fornitura del materiale d'uso e di consumo necessario all'attività didattica, per la refezione, il trasporto e l'assistenza. Al segretario amministrativo è affidata la responsabilità amministrativa del « fondo spese ».

I finanziamenti per l'attuazione del piano di sviluppo e per la gestione arrivano al Comune tramite la Regione. Infatti, onde evitare remore ed ostacoli burocratici, la Regione, indipendentemente dalla disponibilità tempestiva dei fondi assegnati dallo Stato, dovrà anticipare ai Comuni, dalla propria cassa, i mezzi necessari. I fondi relativi alla istituzione saranno distribuiti ai Comuni sulla base dei piani di sviluppo e quelli per la gestione, in rapporto alle reali spese sostenute dal Comune.

Lo Stato invece provvederà a distribuire i fondi alle Regioni in rapporto alla popolazione infantile, avente diritto a frequentare la scuola per l'infanzia, residente nella Regione.

Per il piano delle nuove istituzioni è prevista una spesa di 100 miliardi all'anno per 10 anni.

Le spese di gestione dovranno essere a carico del bilancio comunale. Tuttavia, non essendoci ancora la riforma della finanza locale ed essendo quindi i Comuni nelle condizioni di non poter sopportare nuovi oneri, in attesa della riforma, che dovrà tener conto anche di questo nuovo compito del Comune, è costituito nel bilancio della pubblica istruzione un fondo globale di 600 miliardi per tre anni.

Si è giunti alla valutazione del fabbisogno finanziario di 1.000 miliardi in 10 anni per le nuove istituzioni e di 600 miliardi in tre anni per la gestione, sulla base dei seguenti dati:

I bambini dai 3 ai 6 anni sono circa 2 milioni e mezzo; solo 1.313.029 frequentano scuole materne (in gran parte scuole gestite da privati senza pertanto i necessari requisiti; solo 6.122 sono le scuole gestite dai Comuni e appena 3.000 sono le sezioni di scuola materna statale); 1.200.000 bambini sono pertanto esclusi dalla scuola materna.

In circa 300.000 valutiamo il numero di bambini che oggi frequentano scuole materne private che dovrebbero essere profondamente ristrutturate per poter essere equiparate alle scuole pubbliche per l'infanzia. Risulta pertanto una necessità di scuole per un milione e 500 mila posti alunno. Poichè nel nostro disegno di legge consideriamo la unità scuola di 90 bambini, in 10 anni, se si vuole con un minimo di serietà e impegno affrontare il problema, necessitano 16.500 « unità scuola ».

Valutando che ogni unità scuola per la sua istituzione (area, edificio, arredamento, attrezzatura didattica, attrezzatura per la refezione, per il riposo pomeridiano, eccetera) ha un costo medio nazionale di lire 50-60 milioni, la spesa decennale necessaria è di lire 990 miliardi.

Per il costo di gestione di ogni unità scuola abbiamo valutato una spesa annua di lire 35 milioni così ripartiti:

N. 10 insegnanti	L. 19.000.000
» 1 assistente sociale	1.500.000
» 1 segretario amministrativo	1.500.000
Personale addetto ai servizi (cuoco, bidelli, eccetera)	9.000.000
Fondo spese assegnate alla scuola	4.000.000

Per il reperimento dei fondi necessari alla attuazione del piano il disegno di legge prevede la emissione di un prestito redimibile denominato « Prestito per la istituzione della scuola pubblica per l'infanzia » da emettere in 10 esercizi a decorrere dal 1971 fino alla concorrenza di un ricavo netto di 100 miliardi l'anno. In considerazione che nell'Italia meridionale e nelle isole maggiore è il numero dei fanciulli che non partecipa ad alcuna scuola per l'infanzia, minore è stata fino ad ora l'iniziativa dei Comuni nella istituzione e gestione di scuole pubbliche per l'infanzia, più grave è la condizione economica e sociale, il disegno di legge propone che il 40 per cento dei finanziamenti previsti per le nuove istituzioni e per la gestione siano riservati alle regioni meridionali e alle isole.

Per quanto riguarda il personale, nel disegno di legge proponiamo:

1) tutto il personale compreso quello insegnante è inserito nei ruoli organici del Comune. E consentita comunque una mobilità regionale agli insegnanti attraverso la istituzione di un ruolo regionale.

Il trattamento economico e lo stato giuridico del personale insegnante è uguale a quello del corrispondente personale della scuola dell'obbligo. Con la formulazione « personale della scuola dell'obbligo » intendiamo accennare al problema, che dovrà essere con altra legge definitivamente risolto, ma che a nostro avviso è già maturo, della necessità di porre fine alla attuale « scala di merito » esistente fra gli insegnanti, merito valutato non in base alla capacità e al lavoro prestato, ma al tipo di scuola in cui si insegna;

2) il personale tutto potrà essere reclutato fra elementi di sesso maschile e femminile, purchè in possesso dei requisiti richiesti. Riteniamo non debba riaprirsi la lunga polemica che tormentò il dibattito parlamentare in occasione della discussione della legge n. 444. La scuola per l'infanzia deve essere scuola a pieno titolo, non integrativa della attività familiare o prolungamento della educazione materna. Il personale pertanto deve avere delle capacità derivantegli non tanto da doti personali o da attitudini o peggio dall'istinto materno, ma da una seria ed aggiornata preparazione culturale e professionale;

3) il personale insegnante deve essere in possesso di un titolo di studio da conseguirsi a livello universitario. È previsto comunque un periodo transitorio di 10 anni per dare la possibilità ai numerosi insegnanti disoccupati, diplomati dalle scuole e dagli istituti magistrali, di accedere ai ruoli della scuola pubblica per l'infanzia. Il disegno di legge stabilisce la soppressione delle scuole magistrali ed impegna i Comuni e lo Stato ad organizzare corsi di aggiornamento per gli insegnanti di ruolo.

In ogni unità scuola è previsto un organico composto da 10 insegnanti, un assistente sociale, un segretario amministrativo

e il personale ausiliario nel numero che si riterrà necessario per il buon funzionamento della scuola.

A prima vista 10 insegnanti per 90 bambini iscritti possono sembrare tanti; occorre tuttavia tener conto che sarà necessario stabilire dei turni di lavoro perchè un certo numero di insegnanti possa essere coi bambini per tutto l'arco della giornata (minimo 8 ore).

Intendiamo tuttavia porre in rilievo che l'organico da noi proposto non sarà molto più oneroso di quello previsto dalla legge n. 444. Infatti la legge prevede un'insegnante ogni sezione di 15-30 iscritti, un'insegnante aggiunta ogni tre sezioni, un'assistente sempre ogni tre sezioni o frazione di tre, la direttrice, l'ispettrice, una insegnante con funzioni di segretaria presso ogni direzione. Il personale di custodia è posto a carico del Comune, la refezione scolastica, i trasporti e l'assistenza, col relativo personale

a carico del Patronato scolastico, presso ogni direzione è prevista anche una assistente sociale.

In tutto ciò vi è indubbiamente più confusione di compiti e di competenza, più imprecisazione e indeterminatezza, più burocrazia e autoritarismo, più lavoro per le insegnanti e minore attività educativa a favore dei bambini, ma certamente non minore spesa.

Onorevoli senatori, queste le linee generali del disegno di legge per l'istituzione della scuola pubblica per l'infanzia.

Ci auguriamo sia sollecitamente preso in esame per rispondere alle numerose richieste che pervengono da ogni parte di Italia.

Nel dibattito che si aprirà siamo disposti al confronto e pronti ad accogliere ogni suggerimento ed apporto che possa recare miglioramenti e contribuire ad una più chiara e precisa definizione della legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Carattere e fini)*

La scuola pubblica per l'infanzia si propone lo sviluppo e l'educazione libera dei bambini e a tale scopo ha il compito di agire contro gli effetti negativi dell'ambiente sulla personalità infantile.

Tutti i bambini, che abbiano compiuto tre anni e non siano ancora sottoposti all'obbligo scolastico, hanno diritto di frequentarla.

Art. 2.*(Orientamenti educativi)*

La scuola pubblica per l'infanzia promuove lo sviluppo armonico di tutte le potenzialità attitudinali di ogni bambino per avviarlo alla conoscenza critica del mondo e all'inserimento nella vita associata che saranno realizzati interamente dalle esperienze educative e sociali delle successive fasi dell'età evolutiva.

Lo sviluppo della potenzialità individuale avviene di pari passo con l'opera tendente a far conseguire a tutti i bambini un livello culturale per quanto possibile omogeneo al fine di evitare che le differenze ambientali di partenza siano causa di disuguaglianza nei curricoli scolastici e nei « destini » sociali.

La scuola si caratterizza per la ricerca di tutte le occasioni e gli strumenti che sollecitano l'igiene mentale e la creatività del bambino, quali il lavoro libero, le attività ludico-operative e il gioco in ogni altra forma, le attività costruttive libere e con materiale strutturato, la lettura di immagini, l'espressione iconografica, il modellaggio, il canto, la ritmica, le audizioni musicali, la visione di materiale filmico, le rappresentazioni teatrali, i primi esercizi di classificazione e ordinamento, la scoperta e l'applicazione dei primi concetti topologici, le gite, le escursioni collettive.

Lo scopo della scuola è di far acquisire al massimo grado la capacità di esprimersi e comunicare in forme linguistiche e non linguistiche e, nei modi propri dell'età infantile, gli aspetti iniziali della capacità logico-matematica.

Nel proporsi di educare all'ordinata vita collettiva, la scuola rimuove tutte le occasioni di repressione delle manifestazioni intellettuali, affettive, emotive, creative dei singoli bambini; in questo quadro non trascura di svolgere forme adeguate di educazione sessuale ed evita ogni atteggiamento inibitorio nei confronti delle libere manifestazioni della spontaneità infantile.

Art. 3.

(Metodologia e didattica)

Nell'ambito fissato dai precedenti articoli 1 e 2, poichè non è possibile educazione libera se gli educatori non fruiscono della completa e responsabile libertà, non esistono « orientamenti » o « programmi » ministeriali o d'altro genere.

Il collettivo degli insegnanti elabora le linee d'azione metodologiche e didattiche.

Art. 4.

(Le scuole pubbliche per l'infanzia)

Le scuole pubbliche per l'infanzia sono istituite e gestite direttamente dalle Amministrazioni comunali.

Ai Comuni è trasferita la gestione diretta e la proprietà degli immobili delle scuole per l'infanzia attualmente dipendenti da enti pubblici non territoriali e quelle delle scuole materne statali istituite ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 444, o divenute tali in applicazione di tale legge.

Art. 5.

(Ordinamenti della scuola pubblica per l'infanzia)

L'unità ottimale della scuola per l'infanzia è formata da un gruppo di 90 bambini

affidato ad un collettivo composto da 10 insegnanti e un assistente sociale.

L'attività scolastica si organizzerà in « gruppi mobili di lavoro » a ciascuno dei quali accudirà di volta in volta un insegnante secondo criteri che stabilirà il collettivo.

Sia l'unità scuola, sia i gruppi di lavoro non possono essere formati sul criterio della distinzione per sesso.

È vietata la formazione di gruppi stabili che ripetano la struttura della « classe » e l'istituzione di « classi differenziali ».

Art. 6.

(Calendario scolastico e orari)

La scuola pubblica per l'infanzia è aperta tutto l'anno, salvo i periodi di riposo stabiliti congiuntamente dall'assemblea dei genitori e dal collettivo scolastico e salvo i giorni festivi riconosciuti dallo Stato.

L'orario giornaliero non può essere inferiore ad otto ore. In relazione ad accertate esigenze ambientali può essere disposta la protrazione dell'orario da parte degli organi assembleari suddetti.

Quando l'edificio della scuola pubblica per l'infanzia non è impegnato nella attività scolastica, può essere utilizzato dall'ente locale per attività di carattere educativo (colonie climatiche, corsi di aggiornamento per insegnanti e genitori, eccetera).

Art. 7.

(Gratuità della scuola pubblica per l'infanzia)

La scuola pubblica per l'infanzia è gratuita. È vietato imporre tasse o chiedere contributi di qualsiasi natura anche a titolo di quota associativa per enti, istituti o associazioni.

La scuola fornisce gratuitamente tutto il materiale necessario per i giochi e le esercitazioni, distribuisce la refezione calda, assicura ai bambini l'assistenza medica e sociale, un breve riposo pomeridiano e, in casi particolari, la fornitura di indumenti personali.

Per facilitare la frequenza dei bambini e garantirne la sicurezza la scuola istituisce un servizio di trasporto gratuito.

La prevenzione sanitaria e l'assistenza medica sono garantite dalla unità sanitaria locale.

Finchè tale servizio non sarà istituito, si estendono alla scuola pubblica per l'infanzia le norme contenute nel decreto presidenziale 11 febbraio 1961, n. 264.

Art. 8.

(Organico della scuola)

L'organico di ogni scuola pubblica per la infanzia, che costituisce il « collettivo scolastico », è formato:

- 1) dagli insegnanti;
- 2) dagli assistenti sociali;
- 3) dal personale amministrativo;
- 4) dal personale ausiliario.

Il personale amministrativo comprende, per ogni scuola di 90 bambini, il segretario amministrativo.

Il personale ausiliario deve essere previsto in numero sufficiente per provvedere ai servizi di custodia, pulizia, refezione, giardinaggio, trasporto degli alunni, e a tutti gli altri servizi inerenti alla vita scolastica.

Quando nella località vi sono più unità scuola, possono essere organizzati servizi comuni.

Art. 9.

(Inquadramento del personale)

Tutto il personale delle scuole pubbliche per l'infanzia è iscritto negli organici del Comune di appartenenza della scuola.

Art. 10.

(Ruolo regionale degli insegnanti)

È istituito il ruolo regionale degli insegnanti di scuola pubblica per l'infanzia.

Le regioni entro il 31 luglio, ad anni alterni, determinano il numero degli insegnanti

necessari all'attuazione del piano regionale previsto dall'articolo 21 e bandiscono i concorsi per titoli ed esami per la copertura dei posti disponibili.

Nella prima applicazione della presente legge sono messi a concorso tutti i posti vacanti e disponibili di cui al comma precedente.

Negli anni successivi è messo a concorso il 25 per cento dei posti vacanti e disponibili.

Gli insegnanti che risulteranno idonei sono inclusi in una graduatoria regionale aperta e permanente.

La graduatoria sarà aggiornata con l'inclusione, in base al punteggio conseguito, degli idonei degli anni successivi.

Per la copertura dei posti vacanti e disponibili, dopo i trasferimenti di cui al comma successivo, i Comuni provvederanno mediante chiamata diretta degli idonei inclusi nella graduatoria regionale, seguendo l'ordine di graduatoria.

A partire dal quinto anno successivo al primo concorso tutti i posti di nuova istituzione e comunque vacanti all'inizio di ogni anno scolastico sono disponibili per il trasferimento di insegnanti di ruolo con almeno 5 anni di servizio.

Art. 11.

(Riconoscimento del servizio prestato nella scuola pubblica per l'infanzia)

Agli insegnanti di ruolo nella scuola pubblica per l'infanzia, che siano assunti nei ruoli delle scuole statali di ogni ordine e grado, è riconosciuto a tutti gli effetti giuridici ed economici il servizio prestato nelle scuole pubbliche per l'infanzia.

Art. 12.

(Insegnante coordinatore)

All'inizio di ogni anno il collettivo scolastico elegge, fra i suoi membri insegnanti, un insegnante coordinatore, che rimane in carica per un anno. Di tale elezione è data comunicazione al Comune.

Art. 13.

(Funzioni del personale)

Al collettivo scolastico è affidata l'organizzazione interna della scuola, la formazione dei gruppi, i turni di lavoro e tutte le altre incombenze relative all'azione didattica (piani di lavoro, gite collettive, eccetera).

Il collettivo decide, in seduta congiunta con l'assemblea dei genitori, sulla destinazione dei fondi a disposizione della scuola e sugli interventi di carattere assistenziale.

L'insegnante coordinatore rappresenta la scuola nei rapporti verso l'esterno. Egli, oltre a presiedere il collettivo, cura che siano eseguite le decisioni da esso prese. Vigila anche sul personale amministrativo per la parte di sua competenza.

Al segretario amministrativo spettano tutte le competenze di natura tecnico-amministrativa. Esegue, per quanto gli concerne, le decisioni prese dal collettivo e vigila sul personale ausiliario. Ha la responsabilità contabile per l'amministrazione dei fondi assegnati alla scuola, la responsabilità sul materiale didattico, provvede, su segnalazione del collettivo, alla fornitura del materiale d'uso e di consumo necessario all'attività didattica, al servizio di refezione scolastica e dei trasporti.

Art. 14.

*(Requisiti richiesti
per l'assunzione del personale)*

Il personale insegnante della scuola pubblica per l'infanzia deve essere fornito di apposito titolo di studio conseguito a livello universitario.

Gli assistenti sociali devono essere forniti del titolo professionale specifico.

Il personale amministrativo deve essere fornito di diploma di scuola secondaria superiore.

Il personale ausiliario deve dimostrare di aver adempiuto l'obbligo scolastico.

Il personale di ruolo, attualmente in servizio nelle scuole per l'infanzia comunali o

statali, viene conservato nei ruoli con l'anzianità maturata anche se non in possesso dei titoli di studio prescritti nel presente articolo.

Il personale fuori ruolo, in servizio nelle scuole per l'infanzia comunali o statali da almeno 5 anni, è assunto nei ruoli delle scuole pubbliche per l'infanzia.

Per dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge è titolo di studio sufficiente per partecipare ai concorsi di insegnamento nelle scuole pubbliche per l'infanzia il diploma di scuola o istituto magistrale.

Art. 15.

(Abolizione delle scuole magistrali)

A decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge le classi delle scuole magistrali istituite dal testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni, sono gradualmente abolite.

Art. 16.

(Corsi di aggiornamento)

Lo Stato e i Comuni, questi ultimi singolarmente o in consorzio, istituiscono e gestiscono, in collaborazione con gli istituti universitari, corsi di aggiornamento, di sperimentazione e di differenziazione didattica per il personale insegnante già alle dipendenze delle scuole pubbliche per l'infanzia.

Art. 17.

(Stato giuridico e trattamento economico del personale)

Lo stato giuridico, lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del personale insegnante della scuola pubblica per l'infanzia è uguale a quello del corrispondente personale della scuola dell'obbligo statale.

Il personale insegnante già alle dipendenze delle scuole per l'infanzia comunali, qualora goda di un trattamento economico migliore, ha diritto alla sua conservazione.

Per il personale amministrativo e ausiliario si applicano le disposizioni e il trattamento economico del corrispondente personale alle dipendenze del Comune.

Art. 18.

(Orario e ferie)

Per il personale insegnante l'orario settimanale di effettivo insegnamento è di ventiquattro ore.

Oltre l'effettivo insegnamento, l'insegnante è tenuto a svolgere l'attività di ricerca culturale socio-pedagogica nel collettivo scolastico per 10 ore settimanali suddivise in cinque giorni.

Tutto il personale della scuola pubblica per l'infanzia gode di un mese di ferie retribuito.

Art. 19.

(Compenso per servizio extra orario)

Nel caso di protrazione di orario di effettivo insegnamento, previsto dall'articolo 6, al personale spetta un compenso per servizio extra orario.

L'attività di ricerca, in seno al collettivo scolastico, non può comunque essere ridotta.

Art. 20.

(Governo della scuola)

Accanto al collettivo scolastico opera nella scuola l'assemblea dei genitori, alla quale partecipano i rappresentanti del Consiglio comunale o dei suoi organi di democrazia decentrata, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni democratiche di base operanti in loco.

L'assemblea dei genitori si riunisce almeno tre volte l'anno.

Nella prima seduta, all'inizio dell'anno scolastico, elegge nel suo seno il presidente. Essa, oltre alle competenze fissate dalla presente legge, esprime pareri su tutti i

problemi riguardanti la vita della scuola.

L'assemblea dei genitori, per la prima seduta, è convocata dall'insegnante coordinatore, successivamente dal proprio presidente. Essa inoltre è convocata su richiesta di un quinto dei genitori.

I rapporti fra la scuola e l'Amministrazione comunale sono tenuti, per le materie tecnico-amministrative e contabili, dal segretario amministrativo e, per gli aspetti culturali e didattici, dal collettivo scolastico attraverso l'insegnante coordinatore.

Art. 21.

(Piani per l'istituzione di scuole pubbliche per l'infanzia)

Il Consiglio comunale di ogni Comune delibera il fabbisogno, il programma di massima e la localizzazione delle scuole pubbliche per l'infanzia per un quinquennio.

Il Consiglio regionale, sulla base delle deliberazioni dei Comuni, definisce il piano regionale e detta criteri orientativi per la formulazione dei progetti delle scuole.

Il Consiglio comunale annualmente, in esecuzione del piano regionale, delibera, nella sessione autunnale, l'istituzione delle singole scuole pubbliche per l'infanzia. La delibera non è soggetta ad approvazione tutoria.

L'istituzione di una scuola pubblica per l'infanzia può essere richiesta anche da 30 genitori mediante istanza da rivolgersi al sindaco.

Sull'istanza, di cui al comma precedente, il Consiglio comunale è obbligato a pronunciarsi entro sessanta giorni.

Art. 22.

(Spese per l'istituzione e la gestione)

Le spese dei Comuni per l'istituzione e la gestione di scuole pubbliche per l'infanzia sono obbligatorie.

Per l'istituzione e la gestione di scuole pubbliche per l'infanzia i Comuni possono costituirsi in consorzio.

Art. 23.

(Edilizia)

Le scuole pubbliche per l'infanzia funzionano in locali forniti dai Comuni.

La progettazione e l'esecuzione delle opere edilizie sono attribuite ai Comuni.

Art. 24.

(Arredamento, attrezzatura e altri servizi)

L'arredamento e l'attrezzatura delle scuole pubbliche per l'infanzia sono forniti dal Comune. La spesa relativa è obbligatoria.

Il Comune assegna ad ogni scuola un « fondo spese » per la fornitura del materiale d'uso e di consumo necessario all'attività didattica, per il servizio di refezione, di trasporto, di assistenza previsti dall'articolo 7, nonché un fondo scorta per attività socio-culturali connesse con la vita della scuola.

I contributi statali erogati ai patronati scolastici per il trasporto, la refezione e l'assistenza nelle scuole materne statali sono assegnati ai Comuni per essere destinati al fondo di cui al comma precedente.

Art. 25.

(Finanziamento per l'istituzione di scuole per l'infanzia)

Per l'istituzione di scuole pubbliche per l'infanzia sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per dieci anni a partire dall'esercizio 1971 stanziamenti dell'importo di lire 100 miliardi l'anno.

Art. 26.

(Ripartizione dei finanziamenti alle Regioni)

Entro il 31 marzo di ciascun anno a partire dal 1971 le somme di cui al precedente articolo sono ripartite tra le Regioni in diretta proporzione della popolazione infantile avente diritto a frequentare la scuola per l'infanzia, residente nella Regione.

Alle Regioni meridionali e alle isole è riservato il 40 per cento degli stanziamenti previsti dal precedente articolo.

All'assegnazione dei fondi alle Regioni entro i termini di cui ai precedenti commi provvede con proprio decreto il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Art. 27.

(Finanziamento ai Comuni dei progetti di nuove istituzioni)

Le Regioni, indipendentemente dalle disponibilità dei fondi ad esse assegnati, provvedono al finanziamento dei progetti, approvati nei modi di legge, compresi nei piani di cui all'articolo 21 della presente legge.

Art. 28.

(Finanziamento per la gestione di scuole pubbliche per l'infanzia)

A partire dal 1971 e fin tanto che non sarà provveduto diversamente con la riforma della finanza locale, è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione un fondo dell'importo di lire 200 miliardi per ciascun esercizio per provvedere alla spesa di gestione della scuola pubblica per l'infanzia.

Art. 29.

(Ripartizione dei fondi per la gestione alle Regioni)

Entro il 31 marzo di ciascun anno a partire dal 1971 il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, provvede con proprio decreto alla assegnazione dei fondi alle Regioni in proporzione diretta alla popolazione infantile avente diritto a frequentare la scuola per l'infanzia, residente nella Regione.

Alle Regioni meridionali e alle isole è riservato il 40 per cento degli stanziamenti previsti dal precedente articolo.

Art. 30.

(Erogazione dei fondi per la gestione ai Comuni)

Le Regioni, indipendentemente dalla disponibilità dei fondi ad esse assegnati, provvedono entro il 31 gennaio di ciascun esercizio all'anticipazione ai Comuni dei fondi occorrenti per la gestione delle scuole per l'infanzia già istituite e funzionanti.

I fondi di cui al comma precedente debbono essere commisurati alle spese di gestione sostenute dai Comuni nell'esercizio precedente. L'erogazione deve avvenire con anticipazioni bimestrali da conguagliare a consuntivo in relazione alla spesa effettivamente sostenuta dal Comune per la gestione.

Art. 31.

(Copertura finanziaria per il finanziamento del piano di sviluppo)

Per far fronte agli oneri previsti dall'articolo 25 della presente legge è autorizzata l'emissione di un prestito redimibile denominato « Prestito per l'istituzione della scuola pubblica per l'infanzia », da emettere in dieci esercizi, a decorrere dal 1971, fino alla concorrenza di un ricavo netto di 100 miliardi per ciascun anno.

L'emissione può avere luogo anche in più riprese nel corso di ogni esercizio.

Art. 32.

(Emissione dei titoli)

I titoli emessi in ciascuno dei dieci esercizi di cui all'articolo precedente sono rimborsabili alla pari, mediante sorteggio annuale, a decorrere dall'esercizio successivo alla relativa emissione, secondo il piano e le modalità d'ammortamento che saranno stabiliti con propri decreti dal Ministro del tesoro.

Art. 33.

*(Iscrizione del prestito
nel Gran libro del debito pubblico)*

Il prestito di cui all'articolo 29 è iscritto nel Gran libro del debito pubblico e ad esso sono applicabili le disposizioni che regolano il Gran libro e tutte le norme contenute nel testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, comprese quelle relative alle esecuzioni fiscali.

Art. 34.

*(Condizioni e modalità
per la sottoscrizione)*

Il Ministro stabilirà annualmente con propri decreti il capitale nominale da emettere ed il relativo prezzo di emissione, il tasso di interesse da corrispondere in due semestralità posticipate, le caratteristiche dei titoli, la decorrenza della loro iscrizione sul Gran libro e la durata del relativo ammortamento, la loro ripartizione in serie e in tagli, le somme relative alla consegna dei titoli, nonchè tutte le altre condizioni e modalità concernenti la sottoscrizione e la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative all'emissione e al collocamento dei titoli e, ove occorra, per la costituzione e il funzionamento di consorzi per il collocamento stesso.

Art. 35.

All'onere relativo al pagamento delle prime due semestralità di interessi e, ove occorra, della prima annualità di ammortamento di ciascuna quota di prestito e ad ogni altra spesa derivante dall'emissione e dal collocamento dei titoli del prestito di cui alla presente legge, nonchè per l'eventuale conguaglio di interessi, si farà fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Art. 36.

All'onere di lire 200 miliardi per l'esercizio 1971 di cui agli articoli 28 e seguenti è fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 37.

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti dovranno essere utilizzati negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione.

Art. 38.

Sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con le norme contenute nella presente legge.